STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 01 dicembre 2014

Oggetto: Circolare n. 21/2014 del 01 dicembre 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014**
- **TASI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014**

OGGETTO: Saldo Imu entro il 16 dicembre 2014

Entro il 16 dicembre va versato il saldo Imu 2014. Il saldo si calcola applicando le aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro il 28.10.2014, a conguaglio di quanto versato in acconto. In caso di mancata pubblicazione nei termini si utilizzeranno le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.

I versamenti del saldo con modello F24 devono essere eseguiti tenendo in considerazione le novità in vigore dal 1° ottobre 2014.

SALDO IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE	
AMBITO DI APPLICAZIONE	**Il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile**, inclusi terreni ed aree fabbricabili. **Dal 2014 l'IMU non si applica**: ♦ **all'abitazione principale[1] non di lusso e alle relative pertinenze** appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale). L'ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU. Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze sono assoggettate ad IMU e godono della detrazione di € 200 che il Comune può aumentare fino all'azzeramento dell'imposta (non è più prevista l'ulteriore detrazione per i figli dimoranti); ♦ **ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** (c.d. **immobili merce**) fino a quando permane tale destinazione e se risultano non locati[2]; ♦ **ai fabbricati rurali strumentali[3].** Sono quindi assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso abitativo per i quali, al ricorrere delle relative condizioni, si applicano le agevolazioni / esenzioni previste per l'abitazione principale. **Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU dal 2014.** Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso): ♦ **sono equiparati per legge ad abitazione principale:** ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008; ✓ casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di

[1] Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

[2] Art. 13 comma 9-bis del D.l. 201/2011.

[3] Sono quelli che possiedono i requisiti contenuti nel comma 3-bis dell'art. 9 del D.l. 557/93 (conv. L. 133/94), cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e destinate, ad esempio: alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali ecc...

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ✓ unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del foco e carriera prefettizia;

- **possono essere equiparati con delibera comunale ad abitazione principale:**
  - ✓ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
  - ✓ l'unità immobiliare concessa in comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado" (genitori – figli) che la utilizzano come "abitazione principale" per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

L'Imu si applica anche alle aree edificabili, definite come le aree:

- **utilizzabili a scopo edificatorio** in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- **con effettive possibilità di edificazione.**

Tale possibilità, in assenza di una specifica definizione di fabbricabilità da parte degli strumenti urbanistici, è desumibile dalle indicazioni date ai fini dell'indennità di esproprio.

Anche i **terreni agricoli** sono **assoggettati ad IMU**. Sono considerate terreni agricoli anche le aree fabbricabili possedute dal coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola ed utilizzate dallo stesso per l'attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento o attività agricole connesse.

I terreni che ricadono **in aree montane o di collina sono esenti da IMU**[4]. L'individuazione di tale aree doveva arrivare con un apposito Decreto; nel frattempo la Circolare n. 3/DF del Mef del 18.5.2012 ha chiarito che:

- va **fatto riferimento all'elenco dei Comuni allegato alla Circolare 14.6.93, n. 9** (per l'Ici);
- non va considerato l'elenco fornito con la Deliberazione CIPE 1.2.2001, n. 13.

Al momento, tuttavia, **è stata predisposta** dal Ministero dell'Economia **la bozza di un decreto che ridurrebbe drasticamente l'elenco dei comuni considerati montani**: l'esenzione totale dall'Imu sarebbe riservata ai comuni con altitudine superiore a 600 metri sui livelli del mare, mentre quando l'altitudine è compresa fra i 281 e i 600 metri è prevista l'esenzione Imu solo per i terreni dei coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e degli imprenditori agricoli professionali. Secondo questa bozza l'Imu sarebbe da pagare in via provvisoria entro il 16 dicembre, versando in un'unica soluzione tutta l'imposta dovuta per l'anno, da conguagliare poi il prossimo anno sulla base di altri parametri. Anche perché le risorse raccolte con questa manovra andrebbero a coprire i 350 milioni di Euro già usati per le coperture 2014.

[4] Art. 7 comma 1 lett. h) del D.lgs. 504/1992 richiamato all'art. 9 comma 9 del D.lgs. 23/2011 richiamato all'art. 13 comma 13 del D.l. 201/2011.

	Sono, invece, **esenti dall'Imu gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento**, con modalità non commerciali, **delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, e sportive, dirette all'esercizio del culto** o della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana. Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale. **Per usufruire dell'esenzione l'ente deve presentare apposita dichiarazione** entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. Per gli anni 2012 e 2013 il termine è stato differito al 1° dicembre 2014 dal D.m. 23.09.2014.
BASE IMPONIBILE	**La base imponibile IMU** si calcola assumendo come valore dell'immobile la **rendita catastale** risultante all'inizio del periodo, **rivalutata del 5%**, e moltiplicandolo con i seguenti moltiplicatori: ♦ 160 Gruppo A (escluso A/10) - categorie C/2, C/6 e C/7; ♦ 140 Gruppo B - Categorie C/3, C/4 e C/5; ♦ 80 Categorie A/10 e D/5; ♦ 65 Gruppo D (escluso D/5); ♦ 55 Categoria C/1. La **base imponibile** è **ridotta al 50%[5] per:** ♦ **gli immobili di interesse storico artistico;** ♦ **i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,** limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM. **Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli**, occorre **aumentare il reddito dominicale 25% e moltiplicato per 135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il **moltiplicatore è 75.** **Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP** l'imposta si applica solo sulla parte di base imponibile IMU eccedente € 6.000, e con le seguenti riduzioni[6]:

[5] Art. 13 comma 3 del D.l. 201/2011.
[6] Art. 13 comma 8-bis del d.l. 201/2011.

	VALORE BASE IMPONIBILE	**IMU**
	FINO A 6.000	-
	> 6.000 E FINO A 15.500	70% Dell'imposta risultante dall'applicazione, alla base imponibile, dell'aliquota IMU prevista
	> 15.500 E FINO A 25.500	50% Dell'imposta risultante dall'applicazione, alla base imponibile, dell'aliquota IMU prevista
	> 25.500 E FINO A 32.000	25% Dell'imposta risultante dall'applicazione, alla base imponibile, dell'aliquota IMU prevista
	Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare **il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2014**[7].	
ALIQUOTE	**Le aliquote IMU** sono deliberate dal Comune rispettando i seguenti limiti:	
	ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (QUANDO TASSABILI)	**4‰**
	ALTRI IMMOBILI, TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI	**7,6‰**
	In ogni caso, considerata l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, sia è **indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune** e pubblicato sul sito Internet del MEF.	
MODALITA' DI VERSAMENTO	**Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale.** Il versamento va effettuato **arrotondando all'unità di euro**, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse. Se il **versamento** avviene **con il mod. F24**, bisogna utilizzare i seguenti **codici tributo:** ♦ **3912,** abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9); ♦ **3914**, terreni; ♦ **3916**, aree fabbricabili; ♦ **3918**, altri fabbricati; ♦ **3925**, immobili ad uso produttivo (cat. D) quota riservata allo Stato; ♦ **3930**, immobili ad uso produttivo (cat. D), eventuale incremento di aliquota da parte del Comune; prestando attenzione alle **nuove regole in vigore dal 1° ottobre 2014:**	

[7] Art. 5 comma 5 D.lgs. 504/1992 richiamato dall'art. 13 comma 3 del D.l. 201/2011.

	Modalità di presentazione	Soggetto	Condizioni
	CARTACEO	Privato	F24 a debito, senza compensazione, di importo ≤ 1.000 €
	ENTRATEL/FISCONLINE	Tutti	F24 a zero
	TELEMATICO CON ENTRATEL/FISCONLINE REMOTE/HOME BANKING	Tutti	F24 a debito con compensazione
		Titolare di partita Iva	F24 a debito senza compensazione
		Privato	F24 a debito senza compensazione di importo > 1.000 €
	In alternativa è possibile effettuare il versamento con **bollettino di c/c/p,** indicante il **numero** di c/c **"1008857615"**, valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, **in presenza di più immobili**: ♦ **in Comuni diversi,** è necessario utilizzare **tanti bollettini quanti sono i Comuni** ai quali va versata l'IMU; ♦ **nello stesso Comune,** è possibile versare l'**IMU con un unico bollettino** di c/c/p.		

OGGETTO: TASI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014

Il **16 dicembre** scade il **termine di pagamento del saldo della TASI 2014**. Per calcolare l'ammontare dovuto occorre visionare le delibere comunali che risultano pubblicate sul sito internet del MEF entro il 18.9.2014.

Il versamento della TASI riguarda anche gli immobili ubicati in comuni che non hanno deliberato entro il 18 settembre 2014, in questi casi infatti l'imposta si calcola applicando l'aliquota dell'1‰, fermo restando il rispetto del limite massimo di imposizione Imu-Tasi.

TASI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014	
SCADENZA TASI PER IL 2014	**Per il** primo anno di applicazione **(2014) i termini di versamento e le modalità di calcolo delle rate sono state stabilite in modo diverso a seconda della tipologia di immobile e della scelta del Comune.** Infatti, **per gli immobili**: ♦ **diversi dall'abitazione principale**: ✓ la **prima rata** va versata entro il 16.6.2014 ed è determinata utilizzando **l'aliquota base dell'1‰,** se il Comune non ha deliberato una diversa aliquota entro il 31.5.2014; ✓ il **saldo** va versato entro il 16.12.2014 e va determinato sulla base di quanto **deliberato dal Comune**; ♦ **adibiti ad abitazione principale, la TASI va versata in unica soluzione entro il 16.12.2014,** salvo il caso di pubblicazione, entro il 31.5.2014 sul portale del Federalismo fiscale, della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. A tal fine il comune doveva inviare telematicamente al MEF la delibera entro il 23.05.2014 per la sua pubblicazione nel sito internet. **Successivamente**, **per** gli immobili situati nei **Comuni che non hanno provveduto a pubblicare la delibera entro il 31.05.2014**, il legislatore ha deciso di **differire i termini di pagamento**. Pertanto: ♦ **per gli immobili situati nei comuni che avevano pubblicato la delibera entro il 31.5.2014:** ✓ la prima rata andava comunque versata entro il 16.6.2014, per qualunque tipologia di immobili(abitazione principale e non); ✓ in ragione dell'incertezza del quadro normativo di riferimento il Mef ha dichiarato la non sanzionabilità del contribuente nel caso di ritardo o insufficiente pagamento della prima rata delle TASI 2014, in applicazione dell'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente; ♦ **per gli immobili situati nei comuni che non hanno pubblicato la delibera entro il 31.5.2014, i termini sono differiti a:** ✓ **16.10.2014** purché la delibera sia pubblicata entro il 18.9.2014. ✓ In assenza della delibera i contribuenti provvederanno al versamento della TASI in un'unica soluzione entro il **16.12.2014** applicando l'aliquota

	dell'1 per mille (fermo restando il limite massimo di imposizione complessiva Imu/Tasi).
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	**Il presupposto impositivo** della TASI **è il possesso o la detenzione**, a qualsiasi titolo, **di:** ♦ **fabbricati** (compresa l'abitazione principale); ♦ **e di aree edificabili.** Sono comprese anche: ♦ **le aree scoperte** pertinenziali o accessorie a locali tassabili, **non operative**; ♦ **le aree comuni condominiali** (ex art. 1117 c.c.) non detenute o occupate in via esclusiva**.** Sono **esclusi** dalla TASI **i terreni agricoli**. Come per l'IMU, si considerano terreni agricoli le aree fabbricabili possedute dal coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola ed utilizzate dallo stesso per l'attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento o attività agricole connesse. Le abitazioni principali e le relative pertinenze, a prescindere dalla categoria catastale, sono soggette alla TASI. Per **abitazione principale** si intende **quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano** abitualmente **e risiedono** anagraficamente. Le **pertinenze** dell'abitazione principale sono al massimo **una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.** **Per legge sono assimilate ad abitazione principale**: ♦ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ♦ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; ♦ la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio; ♦ immobile non locato posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. **Può essere assimilata ad abitazione principale**, **con** specifica **delibera comunale, l'unità immobiliare**: ♦ **posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari** a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata; ♦ **concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado** (genitori-figli) che utilizzano l'immobile come abitazione principale[8]. L'agevolazione si applica per un solo immobile, e alternativamente: ✓ per la quota di rendita non eccedente 500 Euro[9];

[8] Come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risposta n. 24 del 3.6.2014, se l'immobile concesso in comodato gratuito ad un parente in linea retta è di proprietà di più soggetti, la detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari, indipendentemente dalla quota di proprietà.

[9] Come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risposta n. 23 del 3.6.2014, la soglia di 500 comprende il valore delle pertinenze e opera come una franchigia. Pertanto fino al valore di 500 Euro si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale, per la quota eccedente i 500 Euro si applica l'aliquota ordinaria.

	✓ se il comodatario dispone di un ISEE familiare non superiore a 15.000 € annui. Sono previste dalla legge una serie di esenzioni dalla TASI (come ad esempio gli immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive ecc..., i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9; i rifugi alpini non custoditi; i punti d'appoggio e bivacchi), inoltre ogni comune ha la possibilità di stabilire esenzioni o riduzioni con specifico regolamento (ad esempio nel caso di abitazioni con unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo ecc ...).
SOGGETTI PASSIVI	**La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga** a qualsiasi titolo gli **immobili.** Premesso che **nel caso dell'abitazione principale l'obbligo** di versamento della TASI **ricade interamente sul proprietario**, non sull'occupante, si distinguono di seguito alcuni casi particolari: ♦ **Immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare:** il titolare e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, per cui: ✓ l'occupante versa la TASI nella misura deliberata dal comune , fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI (la TASI dovuta si calcola con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e poi viene suddivisa tra titolare e occupante); ✓ il titolare del diritto reale versa la parte restante. Nel caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino, il proprietario non è responsabile del mancato pagamento. Ognuno infatti è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. ♦ **Pluralità di possessori:** in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ogni soggetto paga in base alla propria aliquota e alla propria condizione soggettiva**.** ♦ **Locazione finanziaria**: la TASI è dovuta dal locatario (colui che riceve in locazione il bene) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del contratto. ♦ **Detenzione temporanea**: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. ♦ **Multiproprietà**: il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per: ✓ i locali e le aree scoperte di uso comune; ✓ i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali o le aree in uso esclusivo. ♦ **Soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e assegnatari di alloggi sociali:**la TASI è a carico della cooperativa, e deve essere calcolata

applicando:

- ✓ l'aliquota prevista dal comune per l'abitazione principale;
- ✓ la detrazione eventualmente prevista dal comune per l'abitazione principale.

Il socio assegnatario non deve pagare.

- **Coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale:** il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.

CONDIZIONI DI ACCESSO

La base imponibile della TASI è la stessa di quella prevista per l'IMU, ossia il **valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata** del 5% **i moltiplicatori sotto indicati:**

CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE	TIPOLOGIA	MOLTIPLICATORE IMU	CATEGORIA CATASTALE DELL'IMMOBILE
A (tranne A/10)	abitazioni	A (tranne A/10)	**160**
C/2 C/6 C/7	magazzini, autorimesse, tettoie	C/2 C/6 C/7	
A/10 e D/5	uffici e studi privati, banche e assicurazioni	A/10 e D/5	**80**
B	collegi, scuole, ospedali, etc.	B	**140**
C/3 C/4 C/5	laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro	C/3 C/4 C/5	
C/1	negozi e botteghe	55	**C/1**
D (tranne D/5)	alberghi, teatri, etc.	65	**D (tranne D/5)**

Si ricorda, inoltre, che:

- **per i fabbricati di interesse storico artistico, e per quelli inagibili/inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, **la base imponibile va ridotta al 50%;**
- **per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile**, fino alla data di ultimazione lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere.

L'aliquota base è l'1‰. Il Comune, tuttavia, può con specifica

<table>
<tr><td></td><td>delibera:
♦ ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
♦ stabilirne un'altra purché per ciascuna tipologia di immobile la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013.
Per il 2014:
♦ l'aliquota massima non può superare il 2,5‰ (1‰ per i fabbricati rurali strumentali);
♦ è comunque ammesso il superamento di tali limiti, per un ammontare non superiore allo 0,8‰, a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate, il Comune preveda detrazioni d'imposta o altre misure “tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori[10] a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del ... citato decreto-legge n. 201, del 2011”.
Quindi l'aliquota massima della TASI relativa al 2014:
♦ può essere elevata dal 2,5‰ al 3,3‰ per l’abitazione principale;
♦ può essere elevata dal 10,6‰ all’11,4‰) per gli altri immobili. utilizzato.</td></tr>
<tr><td>MODALITA’ DI RICHIESTA</td><td>La TASI si versa con modello F24, o con bollettino di conto corrente postale. L'importo va arrotondato all'unità di Euro, e il minimo da versare è pari a 12 €, anche se ciascun comune può stabilire una soglia diversa.
Se il versamento avviene con mod. F24 si utilizzano i seguenti codici tributo:
♦ 3958, abitazione principale e relative pertinenze
♦ 3959, fabbricati rurali ad uso strumentale
♦ 3960, aree fabbricabili
♦ 3961, altri fabbricati;
prestando attenzione alle nuove regole in vigore dal 1° ottobre 2014:
<table>
<tr><th>Modalità di presentazione</th><th>Soggetto</th><th>Condizioni</th></tr>
<tr><td>CARTACEO</td><td>Privato</td><td>F24 a debito, senza compensazione, di importo ≤ 1.000 €</td></tr>
<tr><td>ENTRATEL/FISCONLINE</td><td>Tutti</td><td>F24 a zero</td></tr>
<tr><td>TELEMATICO CON ENTRATEL/FISCONLINE</td><td>Tutti</td><td>F24 a debito con compensazione</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

[10] Le parole *"o inferiori"* sono state aggiunte in sede di conversione in legge 68/2014.

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">REMOTE/HOME BANKING</td><td>Titolare di partita Iva</td><td>F24 a debito senza compensazione</td></tr>
<tr><td>Privato</td><td>F24 a debito senza compensazione di importo > 1.000 €</td></tr>
<tr><td colspan="3">In alternativa è possibile usare l'apposito bollettino di c/c/p. Il bollettino è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, e può essere pagato tramite gli uffici stessi oppure telematicamente attraverso il servizio telematico offerto dalle Poste. Nel bollettino è indicato il numero di c/c “1017381649”, valido per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TASI”. Occorre ricordare, inoltre che:
♦ il versamento va effettuato distintamente per ogni Comune di ubicazione degli immobili. Sul bollettino è presente, infatti, un solo campo per l’indicazione del codice catastale;
♦ se il contribuente possiede più immobili assoggettati a TASI nello stesso Comune “il versamento li deve comprendere tutti”;
♦ la TASI dovuta per l’abitazione principale va riportata al netto della relativa detrazione, che va indicata nello specifico campo “Detrazione per abitazione principale”.</td></tr>
</table>